

# COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 DEL 12.03.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

L'anno duemilatredici, il giorno dodici del mese di marzo si è riunita, presso la sede del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. 30 luglio 2012 con cui il Presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento del Comune di Campobello di Mazara, composta dai seguenti sigg.:

			<b>Presente</b>
<b>Dr. MAMMANO</b>	<b>ESTHER</b>	<b>Presidente</b>	X
<b>Dr. RUGGIERI</b>	<b>NATALIA</b>	<b>Commissario</b>	X
<b>Dr. MALLEMI</b>	<b>SALVATORE</b>	<b>Commissario</b>	X

Partecipa alla riunione il Dr. Salvatore Ficili Vice Segretario Generale di questo Comune.

Proposta di Deliberazione per la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale

**TESTO DELLA PROPOSTA**  
**"APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI"**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 7 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";
- l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'articolo 4 della Legge n. 131 del 05 Giugno 2003 – "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n° 3 del 18/10/2001) testualmente dispone:

1. *I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.*
2. *Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.*
3. *L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.*
4. *La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.*

**STANTE CHE:**

- gli enti locali devono assicurare un sistema integrato di garanzie e verifiche interne idoneo ad assicurare la legittimità, il buon andamento, l'imparzialità e la corretta gestione finanziaria dell'amministrazione, anche a salvaguardia delle esigenze di tenuta e coesione dell'ordinamento giuridico e secondo forme e modalità di svolgimento dei sistemi di garanzia idonei ad assicurare le predette finalità, anche attraverso l'individuazione di appositi strumenti di autotutela nell'ambito dell'amministrazione;
- per quanto sopra, e in particolare nell'ottica dei principi generali ispiratori del controllo interno, occorre:
  - 1) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;